

POR PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020
ASSE X - Avviso Pubblico n. 6/FSE/2017, DGR n. 1417 del 05/09/2017 (BURP n. 107/2017)
Corso ITS VII Ciclo “Tecnico superiore per la Valorizzazione delle
Produzioni Locali di Qualità”
(Acronimo: AGRO LOCAL QUALITY)

Docente: Dott.ssa Franca Todaro

AREA: Autoimprenditorialità

UF: “Creazione di Impresa”



INDICE

- Definizione di impresa
- L'imprenditore e l'impresa
- Imprenditore commerciale
- Imprenditore agricolo:
 - - Imprenditore agricolo professionale (IAP)
 - - coltivatore diretto
- Forme di impresa
- Ditta individuale – vantaggi e svantaggi
- Società di persone/s.n.c. vantaggi e svantaggi
- Società di capitali/s.r.l. vantaggi e svantaggi
- Società Cooperative:
 - - cooperative agricole



Premessa

Definizione di impresa

Impresa, sotto il profilo giuridico, è un'attività economica professionalmente organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Ciò è quanto si desume dalla definizione di "imprenditore" di cui agli articoli 2082 e 2083 del Codice civile.

Art. 2082 - E' imprenditore chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata (articoli 2555, 2565) al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi (articoli 2135, 2195).

Art. 2083 - Sono piccoli imprenditori i coltivatori diretti del fondo (articoli 1647, 2139), gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (articoli 2202, 2214, 2221).



L'IMPRENDITORE E L'IMPRESA

L'impresa è l'attività economica svolta dall'imprenditore, per cui non è ammissibile un'impresa senza imprenditore.

CATEGORIA DI IMPRENDITORI

Gli imprenditori sono classificabili in base a:

1. **Natura della attività** svolta (*imprenditore Commerciale – imprenditore Agricolo*)
2. **Dimensioni** (*imprenditori Medio grandi – piccolo imprenditore*)
3. **Natura del soggetto** (*persona fisica – persona giuridica, che a sua volta può essere privato o pubblico*)



L'IMPRENDITORE COMMERCIALE

Secondo l'Art. 2195 cc è imprenditore commerciale chi esercita professionalmente una o più delle seguenti attività:

- un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- un'attività di trasporto per terra, o per acqua o per aria;
- un'attività bancaria o assicurativa;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.



L'IMPRENDITORE AGRICOLO

Il nostro impianto normativo identifica sostanzialmente 3 figure professionali rilevanti che operano in agricoltura:

- Imprenditore Agricolo*
- Imprenditore Agricolo Professionale (IAP)*
- Coltivatore Diretto*



L'IMPRENDITORE AGRICOLO (IA)

La nozione di **IMPRENDITORE AGRICOLO (IA)** è **definita dall'art. 2135** del C.C., come modificato dal D.Lgs. 228/01:

- ***“E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.*”**



Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge"



L'IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE (IAP)

La figura dell'Imprenditore Agricolo Professionale è delineata dall'art.1 del D.Lgs. 99/2004:

- *"Ai fini dell'applicazione della normativa statale, è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento CE n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro"*



IL COLTIVATORE DIRETTO

È definito coltivatore diretto il soggetto che svolge abitualmente e manualmente la propria attività in agricoltura, sempre che con la forza lavoro propria e del nucleo familiare sia in grado di fornire almeno un terzo della forza lavoro complessiva richiesta dalla normale conduzione dell'azienda agricola.

Il coltivatore diretto è un imprenditore agricolo che si avvale esclusivamente o prevalentemente di manodopera familiare, mentre "l'imprenditore agricolo conduttore" si avvale prevalentemente di manodopera salariata.



FORME DI IMPRESA

La scelta della forma giuridica è determinante perché condiziona l'assetto organizzativo, amministrativo, fiscale e contabile dell'impresa e, da questa scelta, conseguono una serie di obblighi civili, amministrativi e fiscali.

Per scegliere la forma giuridica da adottare per l'avvio dell'attività imprenditoriale bisogna considerare:

1. la presenza di un unico imprenditore o di altri soci: la scelta di tipo di società è condizionata dall'unicità dell'imprenditore o dalla presenza di eventuali partner;

2. il grado di rischio che si intende correre: in ogni tipo di impresa c'è un rischio implicito che, spesso, non viene considerato ma che, poi, esplica i suoi effetti sempre nel momento sbagliato e nel modo sbagliato;

3. la responsabilità patrimoniale; decidere se limitare la responsabilità patrimoniale dell'attività al patrimonio della società, oppure estendere la responsabilità al patrimonio personale; nel caso di una società di persone, che comporta la responsabilità illimitata e solidale dei soci, è bene che si valuti attentamente la fiducia che i soci sono in grado di assicurare.

4. le prospettive economiche e finanziarie dell'attività che si decide di intraprendere, poiché in base a quanti investimenti si dovranno fare, sarà più o meno opportuna una società di persone o una di capitali (solitamente, maggiori sono gli investimenti e più complessa è l'attività, e meglio sarà una **società di capitali** che una **società di persone**);



5. **la capitalizzazione dell'impresa e il capitale disponibile**: per definire la scelta della forma giuridica è importante sapere quant'è l'ammontare di capitale che l'imprenditore intende mettere a disposizione;
6. **il fabbisogno finanziario necessario**: l'accesso ad alcune fonti finanziarie, ad alcune agevolazioni ed incentivi è possibile solo per alcuni tipi di società;
7. **la convenienza fiscale**, poiché a seconda del tipo di forma giuridica scelta, variano alcuni parametri fiscali. Ogni tipo di impresa ha uno specifico carico fiscale, in base al livello degli utili previsti è più idoneo orientarsi verso una società di capitali o di persone.


La **forma giuridica** è, quindi, la forma che vogliamo dare alla nostra impresa, ed è disciplinata dall'ordinamento giuridico.

Il nostro ordinamento giuridico riconosce le seguenti forme giuridiche:

1. **La ditta individuale**
2. **Le società di persone**
3. **Le società di capitali**
4. **Le società cooperative.**



LE FORME DI IMPRESA



RIEPILOGO DELLE FORME

GIURIDICHE PER FARE IMPRESA

- **IMPRESA INDIVIDUALE**: una persona fisica intraprende un'attività, di cui si assume personalmente i rischi e risponde personalmente, anche con il proprio patrimonio.
- **SOCIETA' DI PERSONE**: due o più persone (soci) decidono di svolgere un'attività economica comune, vi conferiscono beni o servizi, ne dividono gli utili e ne rispondono con il patrimonio societario ma di regola anche con il patrimonio individuale.

Possono essere di 3 tipi:

1. Società semplice (solo per attività non commerciale)
2. Società in nome collettivo (snc)
3. Società in accomandita semplice (sas)



SOCIETA' DI CAPITALI: assume una sua personalità giuridica autonoma dai soci, il che significa che è la società, e quindi il solo patrimonio societario, il soggetto titolare di diritti e obblighi. I soci pertanto rispondono alle obbligazioni societarie con i soli beni o capitali conferiti nella società.

Possono essere di 3 tipi:

1. Soc. a responsabilità limitata (srl)
2. Società per azioni (Spa)
3. Consorzi e società consortili



DITTA INDIVIDUALE

VANTAGGI DITTA INDIVIDUALE

- a) facilmente realizzabile: semplice iscrizione al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.) della provincia in cui è la sede della ditta individuale
- b) rapidità delle tempistiche di costituzione
- c) ridotte spese per la costituzione
- d) tenuta della contabilità aziendale estremamente semplice: minori oneri amministrativi, contabili e fiscali
- e) accentramento decisionale dell'imprenditore
- f) velocità, flessibilità e rapidità decisionale
- g) minori costi di gestione
- h) assenza dell'obbligo di deposito al Registro delle Imprese del bilancio di fine anno



SVANTAGGI DITTA INDIVIDUALE

- a) responsabilità illimitata nei confronti dei terzi creditori. In particolare, in caso di obbligazioni sociali, l'imprenditore risponde con tutto il suo patrimonio personale dei debiti contratti e non pagati
- b) apporto delle sole risorse dell'imprenditore
- c) assenza di soci con cui confrontarsi
- d) limitata affidabilità creditizia
- e) svantaggi fiscali: in caso di utili netti cospicui, questi si traslano sui redditi complessivi del titolare il quale poi paga le imposte anche in base a quanto dichiarato come reddito di impresa individuale.



SOCIETA' DI PERSONE

Società in nome collettivo s.n.c.

VANTAGGI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO:

- a) facilmente realizzabile;
- b) ridotte spese di costituzione e gestione;
- c) apporto di capitale ed esperienza da parte di più persone;
- d) capitale sociale non richiesto;
- e) organi sociali non richiesti;
- f) regime contabile semplificato;
- g) reddito imputato in base alle quote di partecipazione;
- h) rendiconto senza formalità.



SVANTAGGI SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO:

- a) soci soggetti a responsabilità illimitata e solidale;
- b) decisioni soggette alla pluralità dei soci;
- c) decisioni errate da parte di un socio possono causare danni all'impresa e agli altri soci;
- d) soci e società sono soggetti a procedure concorsuali di fallimento;
- e) disaccordi tra i soci possono avere ripercussioni sull'impresa.



SOCIETA' DI CAPITALI


Società a responsabilità limitata s.r.l.

La Società a Responsabilità Limitata risponde alle obbligazioni sociali solo e soltanto con il suo patrimonio; a differenza di quanto accade nelle [società di persone](#), i soci rischiano solamente nei limiti del loro conferimento. In nessun caso ci si può avvalere del patrimonio personale dei soci: è solo la società, che in caso di fallimento, viene dichiarata fallita.

La s.r.l. può essere costituita da due o più persone con un contratto di società o anche da un solo socio con atto unilaterale, c.d. s.r.l. unipersonale. In entrambi i casi, se sussistono determinati requisiti, può essere costituita, per avere delle agevolazioni (ad esempio: costi notarili ridotti, esenzione imposta di bollo in fase di costituzione), come s.r.l. semplificata (pensata specificamente per attività di star-up).



Esistono, quindi, 4 tipi di s.r.l. e 2 modalità di costituzione:



Per decidere quale s.r.l. costituire, i futuri soci devono valutare i seguenti elementi:

- il numero e le caratteristiche dei soci da cui sarà composta la futura s.r.l.;
- quanto e cosa hanno intenzione di versare, cioè l'ammontare del capitale sociale.



I tipi di conferimento e la loro esecuzione sono differenti a seconda che i soci decidano di costituire una s.r.l. **con capitale inferiore o superiore a 10.000 euro**

Fino a 9.999 euro si può costituire:

- 1) una s.r.l. uni e pluripersonale **in forma ordinaria o semplificata**
- 2) i conferimenti possono essere fatti solo in denaro
- 3) i conferimenti devono essere versati integralmente

Da 10.000 euro:

- 1) Si può costituire una s.r.l. uni o pluripersonale **solo in forma ordinaria**
- 2) I conferimenti possono essere diversi dal denaro
- 3) I conferimenti possono essere versati al 25% solo se la s.r.l. è pluripersonale ordinaria.



I soci fondatori, dopo aver sottoscritto il capitale ed effettuato i conferimenti, possono procedere a stipulare il contratto per costituire la società, che deve avere forma dell'atto pubblico (art. 2463 c. 2 c.c.) a pena di nullità della società.

Il contratto che i soci devono stipulare e sottoscrivere è formato:

- da un atto costitutivo: ha un contenuto minimo obbligatorio indicato dalla legge che identifica le caratteristiche della società;
- da uno statuto: contiene le regole di funzionamento e di organizzazione della società.



VANTAGGI S.R.L.:

- a) apporto di più risorse;
- b) responsabilità limitata dei soci;
- c) in caso di insolvenza, il fallimento riguarda solo la S.r.l. e non i soci;
- d) l'amministrazione può essere affidata ai soci o a terzi;
- e) si adatta bene ad una PMI.

SVANTAGGI S.R.L.:

- a) processo decisionale complesso;
- b) costi per la costituzione alti;
- c) obbligo di redazione del bilancio e deposito presso la CCIAA;
- d) obbligo della contabilità ordinaria;
- e) obbligo del controllo legale dei conti oltre certi limiti di capitale sociale, ricavi e attivo.



VANTAGGI S.R.L. CON CAPITALE INFERIORE A 10.000 EURO:

- investire un capitale sociale ridotto (considerando che può essere anche di 1 euro) ed il conseguente rischio per responsabilità dei soci limitato al basso capitale investito.

SVANTAGGI S.R.L. CON CAPITALE INFERIORE A 10.000 EURO:

- avere poca credibilità economica e la conseguente difficoltà di ottenere un credito dalle banche.

VANTAGGI S.R.L. CON CAPITALE INFERIORE A 10.000 EURO IN FORMA SEMPLIFICATA:

- non avere costi iniziali (il notaio non costa nulla) né vi sono costi di bollo e di segreteria. I costi di gestione sono poi, però gli stessi di una s.r.l. ordinaria (non è prevista alcuna successiva agevolazione fiscale).

SVANTAGGI S.R.L. CON CAPITALE INFERIORE A 10.000 EURO IN FORMA SEMPLIFICATA:

- doversi attenere ad un modello standard in cui non è possibile inserire clausole o modificare le maggioranze stabilite dalla legge, né poter personalizzare le regole di funzionamento in base alle esigenze dei soci.



Società cooperative

Generalità

Le società cooperative sono disciplinate dal libro V, Titolo VI, del Codice Civile

Le caratteristiche fondamentali delle cooperative sono:



Variabilità del
capitale sociale



Centralità dello
scopo mutualistico

La mutualità viene definita come:

**"fornire beni, servizi od occasioni di lavoro
direttamente ai membri della organizzazione a
condizioni più vantaggiose di quelle che
otterrebbero dal mercato"**



La scelta tra il modello Srl ed il modello Spa deve essere conforme ai seguenti criteri:

Modello Srl :

da 3 ad 8 soci

da 9 a 20 soci

Modello Spa :

più di 20 soci con un attivo dello stato patrimoniale inferiore ad 1 milione di Euro

più di 20 soci con un attivo dello stato patrimoniale superiore ad 1 milione di Euro



Società cooperative



Coop Spa

La cooperativa Spa rappresenta una integrazione dell'attività tipicamente mutualistica con il modello organizzativo societario proprio della Spa

Al fine di accertare la compatibilità degli istituti della Spa con le norme proprie della società cooperativa è necessario vagliare:

- **la coerenza con il fine mutualistico della società**
- **la non interferenza con gli elementi strutturali che, nella società cooperativa, assicurano la permanenza del fine mutualistico**



Società cooperative



Coop Srl

La società cooperativa Srl

Caratteristiche:

- **assenza di un modello strutturale imperativo**
- **modello organizzativo basato sull'autonomia statutaria**
 - *sia con riguardo ai modelli gestori*
 - *sia con riguardo ai meccanismi decisionali*

Questa libertà è compensata con la tutela riconosciuta a ciascun socio, che può:

- **esercitare l'azione sociale di responsabilità**
- **chiedere la revoca degli amministratori in caso di gravi irregolarità di gestione**



COSTITUZIONE COOPERATIVA

La società cooperativa si costituisce con un atto pubblico (Atto costitutivo e Statuto) redatto davanti ad un notaio. Dopo la stipulazione dell'atto costitutivo la società cooperativa deve iscriversi al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente.

Le società cooperative si caratterizzano per l'aspetto democratico perchè ogni socio, indipendentemente dall'ammontare di capitale conferito, partecipa alle decisioni dando uno ed un solo voto.

Gli organi della società cooperativa sono: L'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione e il collegio sindacale (o revisore).

Il rischio patrimoniale da parte del socio è limitato alla quota di capitale che viene sottoscritta.



Oltre a questo vantaggio patrimoniale, la società cooperativa presenta altri aspetti vantaggiosi quali:

- semplicità nella realizzazione: si presta alla realtà delle piccole – medie imprese
- spese per la costituzione ridotte
- capitale sociale non elevato
- flessibilità nella compagine sociale
- possibilità di ammissione di nuovi soci
- principio democratico: tutti i soci partecipano alla stessa misura
- personalità giuridica
- agevolazioni fiscali e contributive
- coinvolgimento dei soggetti svantaggiati



COOPERATIVA AGRICOLA E PREVALENZA MUTUALISTICA

La cooperativa è un'impresa - in forma di società - nella quale il fine e il fondamento dell'agire economico è il soddisfacimento dei bisogni della persona (il socio): alla base della cooperativa c'è dunque la comune volontà dei suoi membri di tutelare i propri interessi di consumatori, lavoratori, agricoltori, operatori culturali, ecc.

Le cooperative operanti nel **settore agricolo** sono delle imprese che svolgono attività di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli conferiti dai produttori soci.

Svolgono anche attività di servizi in agricoltura e attività di allevamento (zootecniche e stalle sociali)



La cooperazione agricola di base dimostra tutta la sua vitalità continuando a crescere in volumi ed in base sociale, ricavandosi così spontaneamente le proprie ragioni di vita sul mercato.

Fondamentale è la distinzione tra cooperative a mutualità prevalente cooperative non a mutualità prevalente, dette “cooperative diverse”

In base al Codice Civile sono società cooperative a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico, quelle che (art. 2512 c.c.):

- svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci;
- si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci.

